

N. R.G. 797/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della

Giudice

ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.07.2021, la seguente

ORDINANZA

In sede di decisione della causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **797/2021** promossa da:

con il patrocinio dell'Avvocato Giacomo GALEOTA GIACOMO, elettivamente domiciliato in Porto Sant'Elpidio, via Adige n. 113, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio

Ricorrente

contro

, in persona del legale rappresentante pro-tempore

Resistente non costituitasi

OGGETTO: Provvedimenti d'urgenza ex articolo 700 Codice di procedura civile ante causam/ illegittima segnalazione Centrale Rischi Banca D'Italia

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato, in via preliminare, che il ricorso ante causam deve contenere indicazioni sufficienti sulla futura domanda di merito a cautela della quale è richiesta la tutela, tenuto conto, tra l'altro, del

carattere strumentale della domanda cautelare, nonché dell'articolo 669 ter Codice di procedura civile che impone l'indicazione degli elementi idonei ad individuare il giudice competente per il merito ai fini della verifica della competenza del giudice adito in sede cautelare;

ritenuta, dunque, la competenza dell'adito Tribunale atteso che (avuto riguardo alla preannunciata azione di merito, volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla segnalazione a sofferenza assunta come illegittima), deve individuarsi come competente il giudice del luogo dove il danneggiato ha la residenza o il domicilio, non vertendosi in materia di illegittimo trattamento dei danni personali e venendo in rilievo pertanto la competenza del giudice del luogo in cui è insorta l'obbligazione da fatto illecito ex articolo 20 Codice di procedura civile, cioè il luogo di incidenza delle ricadute negative della segnalazione assunta come illegittima;

riscontrata, in questa direzione, anche la natura residuale del provvedimento richiesto, difettando il presupposto per l'applicazione dell'articolo 10 del Dlgs 150/2011 - il quale disciplina le controversie in materia di applicazione delle disposizioni dettate in tema di protezione dei dati personali- ossia l'esistenza di un provvedimento, inteso come atto di una autorità amministrativa, da rendere inefficace, dal momento che la segnalazione presenta caratteristiche di mera attività informativa, o meglio di trasmissione dati, posta direttamente in essere da un soggetto privato, ossia la parte odierna resistente, in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla CRB n. 139 de 11.02.1991;

rilevato, d'altro canto, come ciò appaia tanto più fondato ove si consideri che colui che agisce per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole essenzialmente, (come nella specie), dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la predetta segnalazione, con la conseguenza che la relativa controversia risulta riconducibile non a quelle riguardanti l'applicazione della disciplina sul codice della privacy, ma a quella da responsabilità da fatto illecito ex articolo 2043 codice civile, ferma restando (come avvenuto nella specie) anche la deducibilità di inadempimenti contrattuali dell'intermediario ricollegati alla violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;

rilevato, quindi, quanto al requisito del fumus, che la pretesa del ricorrente -volta ad ottenere la cancellazione relativa al nominativo del medesimo dall'archivio informatizzato del servizio di centralizzazione dei rischi bancari (Centrale dei Rischi di Banca d'Italia), sia pure alla stregua di un giudizio necessariamente prognostico, appare fondata;

rilevato, in omaggio al principio della ragione processuale più liquida, e dunque prendendo le mosse dalla censura svolta dal ricorrente a proposito della illegittimità della segnalazione dedotta in giudizio (effettuata nel dicembre del 2020 dalla resistente, divenuta cessionaria del credito già di [REDACTED] in relazione al rapporto bancario di cui al ricorso), per mancata valutazione ex ante della possibilità di adempimento dell'obbligazione, che occorre avere riguardo all'orientamento ormai consolidato in materia e secondo il quale (si veda in parte motiva, Cass. 15609/2014):

a) ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in istato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "grave difficoltà economica" (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428);

b) la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958);

rilevato che non risulta che la resistente abbia, previamente alla segnalazione a sofferenza, riscontrato l'effettiva sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria a carico del ricorrente, di per sé caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, siccome richiesto dalla Suprema Corte, la quale esclude che tale condizione possa invece scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento e tanto più ove questo risulti effettivamente giustificato (in termini Cass. 15609/2014 citata);

rilevato, invero, che dalle risultanze in atti risulta come il ricorrente abbia, in data 09.02.2018, corrisposto alla originaria titolare del credito (a fronte di uno scoperto contestato pari ad euro 39.000, circa) la somma di euro 25.000,00, mentre quanto al residuo scoperto maturato abbia intentato nei confronti della stessa un giudizio di merito volto ad ottenere la rideterminazione del saldo afferente al rapporto di conto corrente presso di essa intrattenuto, sul presupposto (di certo non animato da malafede) della ritenuta applicazione, tra l'altro, di interessi usurari nel corso del rapporto (giudizio definito con sentenza resa solo nell'agosto del 2020 e seguito da

missiva inoltrata, in data 09.10.2020, dal ricorrente alla originaria titolare del credito, con la quale il primo ha manifestato di volere addivenire ad una definizione transattiva in ordine alla propria esposizione debitoria);

rilevato, inoltre che la vicenda circolatoria in forza della quale la resistente è subentrata alla nella titolarità del (residuo) credito rispetto al quale è avvenuta la segnalazione a sofferenza qui contestata, è intervenuta poco dopo la definizione del predetto giudizio, ossia nel novembre 2020 con efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2020 (si veda doc. n. 11 allegato al ricorso) e che già nel mese di dicembre 2020 il medesimo credito era stato, appunto, dalla stessa segnalato a sofferenza, ciò che appare escludere che l'intermediaria (e cessionaria) abbia valutato adeguatamente l'effettiva sussistenza in capo al debitore di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza;

rilevato che, in generale, l'intermediario segnalante non può affermare genericamente di aver effettuato l'istruttoria, ma deve corroborare il sospetto ragionevole ed oggettivo che il credito non poteva essere soddisfatto in tempi congrui per la presenza degli elementi sintomatici della difficoltà economico-finanziaria del cliente. In definitiva, l'intermediario segnalante dovrà fornire di avere raccolto elementi che hanno portato alla conclusione che il soggetto debitore (o presunto tale) si trovasse in uno stato di insolvenza tale da giustificare la segnalazione a sofferenza;

ribadito, più nel dettaglio, che nella valutazione della situazione di "insolvenza", la Banca deve tener presente la situazione complessiva del debitore, anche in riferimento ai debiti contratti con altri istituti di credito o società erogatrici, al fine di poter addivenire alla prospettazione della detta "insolvenza" e poter, quindi, legittimamente effettuare la segnalazione alla Centrale dei Rischi ed ha l'obbligo, prima di disporre la segnalazione, di verificare la non solvibilità del cliente alla stregua di una valutazione complessiva della situazione del medesimo, valutazione che non può certo limitarsi alla verifica del mero inadempimento, ma che deve considerare e valutare ulteriori elementi dai quali desumere la oggettiva difficoltà economico-finanziaria del cliente, individuabili esemplificativamente in protesti, pendenza di procedimenti esecutivi, decreti ingiuntivi, squilibrio tra i mezzi a disposizione del debitore e consistenza della debitoria da

coprire e, quindi, verifica della capacità di produzione di reddito e della liquidità, parametrize alla possibilità di far fronte, a mezzo delle dette disponibilità, alla debitoria da segnalare a sofferenza (in termini, Trib. Parma 21/9/2006);

rilevato che, nel caso di specie -dove peraltro neppure risulta a carico del ricorrente la pendenza di procedure esecutive o decreti ingiuntivi, né l'esistenza di protesti- la società Resistente, seppure ritualmente evocata in causa, ha ritenuto di non costituirsi con ciò non consentendo l'apporto al giudizio di elementi idonei a consentire una ricostruzione nei termini di cui sopra;

rilevato, quanto al periculum in mora, che, ad avviso di questo giudice ricorrono, nel caso di specie, elementi sufficienti ad integrare il requisito di cui trattasi;

rilevato, infatti, che la segnalazione presso la Centrale Rischi determina per il debitore un evidente pregiudizio, rendendogli particolarmente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il futuro accesso al credito e, più in generale, l'accesso agli ordinari servizi bancari (articolo 47 Costituzione);

rilevato che, a seguito di una segnalazione illegittima, il periculum in mora (come sovente ritenuto in giurisprudenza) è in re ipsa, con la conseguenza che si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che un'ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell'impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini latamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l'iniziativa di un istituto di credito non può passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali;

rilevato che, nella specie, dalle risultanze documentali in atti, emerge come il ricorrente sia titolare di un'attività di tabaccheria, risultando peraltro anche socio di una società commerciale, con la conseguenza che la verosimile necessità per lo stesso di accesso al credito, peraltro comunque allegata in atti con la specificazione di un esito negativo proprio in conseguenza della segnalazione per cui è processo, non appare revocabile in dubbio;

rilevato dunque che il ricorso va accolto;

rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza della società resistente e vanno liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al DM n. 37 del 08.03.2018, avendo a mente, in relazione allo scaglione di valore della causa (da euro 5201,00 ad euro 26.000,00), un valore prossimo a quelli medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.

PQM

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

così dispone:

- accerta l'illegittimità della segnalazione oggetto di causa alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per le ragioni di cui in parte motiva;
- ordina a [redacted] di provvedere immediatamente alla cancellazione della predetta segnalazione a danno di [redacted]
- condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] [redacted] delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 145,50 per esborsi ed euro 2190,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge

Teramo, 15.07.2021

IL GIUDICE

Dottoressa [redacted]

(firma digitale)